

NOTE E COMMENTI

UNA LETTURA ASSIOLOGICA DEL DECRETO SUGLI ADATTAMENTI E SULLE TRADUZIONI DEI LIBRI LITURGICI*

AN AXIOLOGICAL READING
OF THE DECREE REGARDING THE ADJUSTMENT
AND THE TRANSLATIONS OF LITURGICAL BOOKS

MASSIMO DEL POZZO

SOMMARIO: 1. L'applicazione della lettera e della mente del 'Magnum principium'. – 2. La natura e lo sviluppo del decreto attuativo. – 3. La determinazione delle competenze e la regolamentazione della procedura. – 4. La forma e sostanza della cooperazione centrale-locale. – 5. La costante attenzione alla qualità liturgica.

1. L'APPLICAZIONE DELLA LETTERA E DELLA MENTE DEL 'MAGNUM PRINCIPIUM'

IL m. p. *Magnum principium* richiedeva un provvedimento applicativo della modifica normativa intervenuta (la revisione del can. 838).¹ Il decreto in oggetto (Decreto CCDDs) viene incontro all'esigenza di integrare il nuovo disposto nella legislazione vigente e precisare la procedura da seguire.² La "ri-comprensione" e il riordino della materia legata agli adattamenti e alle

delpozzo@pusc.it, Professore ordinario di Diritto costituzionale canonico, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer review*).

* Vedi il testo del decreto nella sezione "Documenti".

¹ «Parimenti dispongo che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti modifichi il proprio "Regolamento" in base alla nuova disciplina e aiuti le Conferenze Episcopali ad espletare il loro compito e si adoperi per promuovere sempre di più la vita liturgica della Chiesa Latina», FRANCESCO, *Litt. ap. motu proprio data 'Magnum principium', quibus nonnulla in can. 838 Codicis Iuris Canonici immutantur*, 9 settembre 2017 [= MP].

² CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Decreto attuativo delle disposizioni del can. 838 del Codice di Diritto Canonico*, 22 ottobre 2021.

traduzioni liturgiche, auspicati dal Papa, hanno indotto la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti a elaborare un documento che non si limitasse a registrare le necessarie correzioni (*variationes*) dei libri liturgici in vigore (seconda parte del decreto), ma puntualizzasse e chiarisse soprattutto le *reciproche responsabilità e competenze delle Conferenze episcopali e del suddetto Dicastero* (prima parte del provvedimento).³ L'articolazione e ampiezza del testo testimonia dunque la delicatezza e incisività dell'opera di revisione motivata dal *Motu proprio*.

Al di là delle polemiche mediatiche e delle incomprensioni curiali,⁴ il *Magnum principium* è stato accolto generalmente con favore e positività dalla dottrina. La letteratura, come peraltro evidenziato dal prospetto delle fonti conciliari e postconciliari della Nota di accompagnamento,⁵ ha sottolineato soprattutto la dipendenza e continuità rispetto alle indicazioni del Vaticano II e alle prescrizioni della *Sacrosanctum Concilium*.⁶ Il "grande principio" conciliare della comprensibilità popolare dell'azione e della lingua liturgica promuove il ruolo e le attribuzioni dei consessi episcopali locali.⁷ L'aspirazione principale non è legata comunque al decentramento o all'inculturazione nell'espressione del rito ma all'unità sostanziale, all'integrità e autenticità e alla bontà qualitativa della celebrazione. Impostare l'ermeneutica del provvedimento in termini di un "regolamento di conti" o della risoluzione di un contrasto autoritativo perciò non è solo equivoco, ma fuorviante.⁸ L'intento dichiarato dell'intervento papale e della conseguente regolamentazione cu-

³ «Il *Magnum Principium* non sostiene più che le traduzioni devono essere conformi in tutti i punti alle norme del *Liturgiam authenticam*, così come veniva effettuato nel passato. Per questo i singoli numeri di LA vanno attentamente ri-compresi, inclusi i nn. 79-84, al fine di distinguere ciò che è chiesto dal codice per la traduzione e ciò che è richiesto per i legittimi adattamenti. Risulta quindi chiaro che alcuni numeri di LA sono stati abrogati o sono decaduti nei termini in cui sono stati ri-formulati dal nuovo canone del MP (ad es. il n. 76 e anche il n. 80)», FRANCESCO, *Lettera al Card. Sarah*, 15 ottobre 2017, in <https://it.zenit.org/articles/pa-pa-scrive-lettera-al-card-sarah-riguardo-al-motu-proprio-magnum-principium/> cons. 15/11/2021).

⁴ La stessa lettera pontificia di chiarimento testé citata indica una dissonanza rispetto alla Nota "Commentaire" sul *motu proprio* attribuita al Card. R. Sarah (cf. ad es. *La Nuova Bussola Quotidiana*, 12 ottobre 2017).

⁵ Cf. *Nota circa il can. 838 del CIC*, a cura del Segretario della CCDs coeva al MP.

⁶ Cf. ad es. G. INCITTI, *In margine al motu proprio «Magnum Principium»*. *Il coraggio di ritornare al Concilio*, «Ephemerides Iuris Canonici» 58 (2018), pp. 151-179; C. GIRAUDDO, «*Magnum Principium*» e *l'inculturazione liturgica nel solco del Concilio*, «La civiltà cattolica» n. 4018 (2017), pp. 311-324; H. CAVALCANTE, *Normas do Direito Litúrgico que já foram modificadas no pontificado do Papa Francisco*, «Forum Canonium» 14 (2019), pp. 71-84.

⁷ L'*actuosa participatio*, che è la principale meta della riforma liturgica conciliare (cf. SC 14, 19, 21, 27, 30, 41, 50, 79, 114, 121, 124), non dovrebbe supporre banalizzazioni o semplificazioni rituali.

⁸ Cf. il ns., *Fedeltà e decentramento nelle traduzioni liturgiche (Commento al m. p. Magnum principium)*, «Ius Ecclesiae» 30 (2018), pp. 633-646.

riale è la *fedeltà* e la *qualità della resa del testo*. Il decreto della Congregazione appare come una ragionevole e prudente esplicitazione e fissazione della rinnovata disciplina. Il fine di introdurre un procedimento fruttuoso ed efficace rinvia alla prassi e all'applicazione l'effettiva validità e proficuità del regolamento predisposto. A prescindere dall'obbligata revisione della qualificazione formale del compito della Congregazione, la procedura ha un valore ermeneutico e direttivo. Non è casuale che il decreto non faccia mistero di interpretare e attuare la *mens* del Pontefice. Il *decretum* offre dunque un quadro di riferimento e uno schema programmatico (si parla espressamente di "linee guida") che sarà completato con l'esercizio e la pratica del disposto.

2. LA NATURA E LO SVILUPPO DEL DECRETO ATTUATIVO

Il decreto commentato costituisce espressamente (cf. postilla) un *decreto generale esecutivo*, cioè una norma generale e astratta emanata da un'autorità amministrativa con la finalità di far eseguire una legge.⁹ La tipologia dell'atto sottolinea perciò l'intrinseca dipendenza e subordinazione della regolamentazione rispetto alla disposizione legislativa. Il venir meno o la modifica del m. p. *Magnum principium* condizionerebbe pure la vigenza (totale o parziale) delle prescrizioni adottate. Nel caso di specie l'esigenza di un intervento di adeguazione è imposta anche dalla ricezione codiciale dalla normativa liturgica vigente.¹⁰ Il can 2 CIC suggeriva pertanto la revisione correttiva dei libri liturgici interessati. L'intento principale del provvedimento è però quello di sostituire e adeguare la prassi di adattamento e di traduzione dei testi liturgici, di rivedere le istruzioni e i criteri operativi formulati.¹¹ Il decreto fornisce dunque uno schema procedimentale complessivo e aggiornato. Rientra nella competenza dell'autorità esecutiva anche la funzione di determinare più precisamente il modo di applicare la legge, di specificare e concretizzare la prescrizione normativa. L'attività normativa dell'amministrazione si caratterizza tuttavia per la mancata capacità di deroga rispetto alla legislazione

⁹ Cf. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, EDUSC, 2013, pp. 183-185; G. BRUGNOTTO, *Commento cc. 31-33*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano, Ancora, 2017, pp. 117-118.

¹⁰ M. RIVELLA, *Commento a un canone. Il rapporto fra Codice di diritto canonico e diritto liturgico (can. 2)*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 8 (1995), pp. 193-200. Il codice, e quindi anche la novella codiciale, prevale sulle prescrizioni dei libri liturgici.

¹¹ «A seguito della promulgazione del Motu Proprio *Magnum Principium* [...] occorre che sia corretto quanto di contrario è prescritto nelle *Institutiones generales* e nei *Prænotanda* dei libri liturgici, [...] ed in particolar modo delle Istruzioni *Varietates legitimæ* e *Liturgiam authenticam*» (*Decreto CCDs, Proemio*). Nei rinvii non viene mai espressamente riportata l'istr. *Liturgiam authenticam* (sulle traduzioni), su cui si era appuntata un'aspra critica della letteratura liturgistica, ma viene ripetutamente richiamata l'istr. *Varietates legitimæ* (sugli adattamenti), complessivamente 8 citazioni.

(la facoltà innovativa o modificativa compete solo al Legislatore). L'aspetto più delicato concerne la rispondenza e congruenza rispetto alla legge da eseguire.¹² Il Dicastero per il culto si propone di interpretare e chiarire il nuovo disposto codiciale. Il testo non sottace la portata del provvedimento: «Pertanto secondo la mente del Motu Proprio, col presente Decreto, nella prima parte, si richiamano di nuovo, si interpretano e si emendano le norme, la disciplina, le procedure in materia di traduzione dei libri liturgici e del loro adattamento, [...]». Per quanto la riforma del can. 838 interessi soprattutto il contenuto del controllo curiale, la rielaborazione ha cercato di fissare i passaggi demandati alle Conferenze episcopali. L'interpretazione comporta sempre una forma di ricostruzione disciplinare.¹³ Le scelte compiute ad ogni modo riflettono fedelmente il tenore del *Magnum principium* e l'esperienza acquisita e non introducono novità sostanziali nella legislazione. Non ci sembra pertanto che avrebbero consigliato un'approvazione specifica da parte del Pontefice.¹⁴

Il decreto generale della CCDs si compone di *due parti*: la prima dedicata a *norme e procedure* da seguire nell'opera di adattamento o traduzione, la seconda alle *'variationes'* da apportare nei libri liturgici in vigore. L'assetto procedimentale mira ad assicurare l'organicità e coerenza del sistema. Senza mai perdere di vista il profilo assiologico e di principio (*infra* § 5),¹⁵ la regolazione delinea l'apporto sostanziale (responsabilità) e procedimentale (incombenze) delle Conferenze episcopali e della Congregazione nell'opera di adattamento/traduzione. Il procedimento relativo al *Proprio delle diocesi e famiglie religiose* completa il quadro di riferimento disciplinare.¹⁶ La trattazione più significativa e rilevante concerne l'implicazione e le attribuzioni delle

¹² «Il grande problema che pone l'esistenza di decreti generali esecutivi è la difficoltà di determinare se certe disposizioni siano necessarie per l'esecuzione di una determinata legge, cioè se rientrino nella nozione di norma esecutiva, o se non siano piuttosto norme nuove, indipendenti dalla legge che si vuole attuare, nel qual caso l'autorità amministrativa non gode della potestà per stabilirle», E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 184.

¹³ «È chiaro che ogni lettura e ogni applicazione che si fa di una norma include una sua interpretazione, come succede, d'altronde, per ogni testo scritto, per ogni raffigurazione, materiale, per ogni discorso...», J. MIÑAMBRES, *La natura giuridica della "recognitio" da parte della Santa Sede e il valore delle "note" del Pontificio Consiglio per i testi legislativi*, «*Ius Ecclesiae*» 19 (2007), p. 521, ove si rinvia anche a E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1955.

¹⁴ Conviene evitare un uso improprio e meramente cautelativo della "approvazione specifica" del Pontefice, purtroppo abbastanza diffuso, cf. anche G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena, Mucchi, 2021, pp. 196-206.

¹⁵ I principi di fondo indicati costituiscono la *ratio* o il criterio ermeneutico dell'intero provvedimento.

¹⁶ Cf. *Decreto CCDs*, nn. 50-55 (*Propri di Diocesi e Famiglie Religiose*).

Conferenze episcopali ove vengono descritti e analizzati i passaggi richiesti per le traduzioni dei testi: la determinazione della lingua, la preparazione della traduzione, la redazione e l'approvazione del libro liturgico interessato, la richiesta della *confirmatio* o della *recognitio* e la definitiva pubblicazione in lingua vernacola. È interessante notare come la revisione riguardi espressamente: «le norme, la disciplina e le procedure in materia di traduzione dei libri liturgici». La modalità operativa prevista discende quindi dal quadro normativo fissato e dal sistema regolamentare risultante.¹⁷ Le *variationes* riguardano l'*Institutio generalis Missalis Romani* e il Lezionario, l'*Ordo confirmationis* del Pontificale Romano, l'*Ordo exsequiarum*, l'*Ordo baptismi parvulorum*, l'*Ordo celebrandi matrimonium*, l'*Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae*, l'*Ordo paenitentiae*, il *De Sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam*, il *De benedictionibus*, il *De exorcismis et supplicationibus quibusdam* e il *Martyrologium Romanum* del Rituale Romano.¹⁸ La revisione è stata quindi ampia e completa. Nei suddetti libri è stato corretto il riferimento alle spettanze delle Conferenze episcopali nei *Praenotanda*. In tal modo l'insieme normativo risulta organico e aggiornato.¹⁹

L'intervento esecutivo è quindi molto puntuale e dà concreto riscontro alle modifiche intervenute. Al di là delle correzioni e integrazioni liturgiche, l'aspetto più significativo e innovativo è legato al procedimento. Nel testo del decreto non si riscontrano anomalie o serie incongruenze. Una maggior perfezione tecnica forse avrebbe suggerito di evitare il contrasto tra la perentoria formulazione del n. 7 e la convenienza della *confirmatio* (*incipere non convenit*) per l'inoltro del lavoro di traduzione. La concreta disciplina ridimensiona infatti la statuizione di principio circa la stretta necessità della conferma. Da un punto di vista sistematico il n. 36 («La medesima proce-

¹⁷ In questa linea la disciplina delineata rappresenta un'applicazione e concretizzazione del disposto legale. Non bisogna però trascurare il ruolo della perizia e dell'esperienza acquisita in materia dalla CCDDs.

¹⁸ Nel Proemio del provvedimento si esplicita in maniera meno completa la principale esigenza di correzione: «Ciò vale soprattutto per l'*Institutio generalis Missalis Romani* dell'anno 2002 e 2008, per i *Praenotanda* delle seconde edizioni del *De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum*, dell'*Ordo celebrandi Matrimonium* e delle edizioni del *De Exorcismis* e del *Martyrologium Romanum*, ed in particolar modo delle Istruzioni *Varietates legitimae* e *Liturgiam authenticam*». Sarebbe stato forse preferibile una maggior corrispondenza tra l'introduzione e la successiva regolamentazione.

¹⁹ Circa il valore giuridico dei libri liturgici cf. anche B. ESPOSITO, *Il Codice di Diritto Canonico latino e le leggi liturgiche*, in «*Iustitia in caritate*». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J. J. Conn, L. Sabarrese, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2005, pp. 179-214; I. SCICOLONE, *Libri liturgici*, in *Liturgia*, a cura di D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2001, pp. 1011-1024; C. MAGGIONI, *Valore e significato del libro liturgico*, «*Rivista Liturgica*» 98 (2011), pp. 396-414; L. ALESSIO, *Derecho Litúrgico. Comentario a los cc. 2, 834-839 y 1166-1253 del CIC*, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 1998, pp. 19-38.

dura vale per la richiesta di *recognitio*) avrebbe potuto essere inserito più opportunamente dopo il n. 12. Lo scorporo del richiamo procedurale relativo alla ratifica avrebbe permesso di semplificare anche l'intitolazione della sezione («La richiesta della “confirmatio” e della “recognitio” alla Sede Apostolica»), eliminando il riferimento alla *recognitio* ed evidenziando più chiaramente la distinzione tra il disposto dei §§ 2 e 3 che costituisce il fulcro del *Magnum principium* e della scansione della regolamentazione del decreto.²⁰ Anche l'approvazione dei Propri diocesani o religiosi si giustifica più per l'unificazione del quadro normativo che per il riferimento al can. 838. A rigore non rientrerebbe nell'attuazione del disposto codiciale. La disciplina prevista comunque nel suo complesso risulta armonica e ponderata e sicuramente apprezzabile per l'organicità dei principi e l'intento di maturazione del sistema.

3. LA DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

In riferimento alle reciproche competenze tra Conferenze episcopali e Congregazione preposta il m. p. *Magnum principium* ha suggellato la distinzione tra adattamenti (*aptationes*) e traduzioni (*versiones*) dei libri liturgici derivante dall'impostazione conciliare.²¹ La differenziazione delle due ipotesi, com'è noto, funge da criterio di ripartizione della modalità di intervento autoritativo (*recognitio* o *confirmatio*). Il decreto esecutivo generale evidenzia la scansione tra i due paragrafi del can. 838 (§§ 2 e 3) con i relativi passaggi. È utile sottolineare che in entrambe le ipotesi non solo l'iniziativa ma anche l'approvazione, cioè l'esercizio della capacità deliberativa, è demandata ai consessi episcopali. La principale responsabilità nella conformazione rituale è riservata dunque ai rispettivi Vescovi. Per quanto concerne gli adattamenti, è utile sottolineare una certa diversificazione dei casi prevista dal documento. Al di là delle c.d. *accomodationes* (l'adeguamento discrezionale riservato a chi presiede la celebrazione in base ai libri liturgici),²² il testo prevede tre tipologie di *aptationes*: *aptatione profundiores*, le *aptationes non praevisas in libris*

²⁰ Occorre precisare che in qualche caso i due tipi di procedimenti (adattamenti e traduzione) nella preparazione della versione di un libro liturgico si possono intrecciare e sovrapporre.

²¹ Cf. cost. *Sacrosanctum Concilium* [= SC], nn. 36 § 3 e 22 § 2, nonché le fonti postconciliari riportate nella citata *Nota circa il can. 838 del CIC*, a firma del Segretario della CCDs: CONSILIUM, S. CONGREGATIO RITUUM, Instr. *Inter Oecumenici*, 26 settembre 1964, n. 21; PAOLO VI, m. p. *Sacram Liturgiam*, 25 gennaio 1964, n. IX; S. CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Epist. *Decem iam annos*, 5 giugno 1976; S. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decr. *Ecclesiae pastorum*, 19 marzo 1975, art. 3, n. 1.

²² Una menzione è compiuta nel n. 4.b del *Decreto*: «[...] oltre agli adattamenti già previsti nei libri liturgici, di competenza di chi presiede le celebrazioni [...]».

liturgicis e le *aptationes praevisas* nei suddetti libri. L'adattamento più profondo corrisponde alla vera e propria inculturazione della liturgia e trova un'individuazione formale e disciplinare nella sezione dei nn. 9-12 («La Conferenza Episcopale approva gli adattamenti dei libri liturgici a norma del diritto [cf. can. 838 § 2]»).²³ L'implementazione di prassi, simboli e gesti particolari richiede chiaramente molta cautela e accortezza. Anche gli *adattamenti meno profondi*,²⁴ sia se siano riconducibili alle *facoltà discrezionali previste nell'editio typica (praevisas)*, sia se sfuggano ad una previsione previa (*non praevisas*), richiedono comunque un attento controllo di conformità.²⁵ La proposta d'introduzione di testi ed elementi nuovi o diversi rispetto alle edizioni tipiche comporta infatti una mutazione non trascurabile del rito. Si tratta forse del profilo più delicato e meno chiaro del decreto che poteva motivare una maggior precisazione.²⁶ L'evidenziazione formale dell'ipotesi maggiore rischia di mettere in ombra quella minore. Ogni modifica non prettamente linguistica o espressiva richiede una oculata valutazione di congruità e rispondenza.

Si è già accennato ai passaggi o snodi del processo di traduzione (*lingua discernenda, traslationis opus, redactio et approbatio, petitio ad Sedem Apostolicam, editio*), che, *mutatis mutandis*, fungono da falsariga anche per l'ottenimento della *recognitio*.²⁷ La *regolamentazione più analitica e dettagliata riguarda proprio il modus agendi* delle Conferenze episcopali. La procedura stabilita non si limita a definire i rapporti tra autorità locale e centrale, entra nel merito delle attribuzioni interne dei consessi episcopali. Il decreto menziona espressamente *tre organismi locali*: la *Commissione Episcopale per la Liturgia*, la *Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede* e le eventuali *Commissioni miste* (di più Conferenze episcopali). Sia per gli adattamenti che per le traduzioni il ruolo principale è svolto dalla Commissione liturgica d'intesa e concerto

²³ L'indicazione di SC 40 è stata recepita e sviluppata dall'istr. *Varietates legitimae*, ampiamente richiamata nel decreto *de quo*. J. J. M. Foster ha sottolineato però l'ampliamento del riordino operato dal nuovo disposto (*Canon 838 § 2 and the Adaptation of Liturgical Books after the Motu Proprio Magnum Principium*, «Studia Canonica» 52 [2018], pp. 81-101).

²⁴ Cf. *Decreto CCDDS*, nn. 32 e 33.

²⁵ «Il § 2 riguarda ora le "aptationes" (non si nominano più le "versiones", materia del § 3), ossia testi e elementi che non compaiono nell'*editio typica latina*, come pure le "profundiores aptationes" contemplate da *Sacrosanctum Concilium* n. 40 e regolate dall'Istruzione *Varietates legitimae* sulla liturgia romana e l'inculturazione (25 gennaio 1994); approvate dalla Conferenza Episcopale, le "aptationes" devono avere la "recognitio" della Sede Apostolica», *Nota circa il can. 838 del CIC (Il nuovo testo)*.

²⁶ Parafrasando il tenore del can. 838 si tratterebbe di *versiones extra limites definitos accommodatas*. Cf. anche C. MAGGIONI, *Gli adattamenti previsti nei libri liturgici: significato, valore e problematiche*, «Rivista Liturgica» 98 (2011), pp. 855-862.

²⁷ Cf. *Decreto CCDDS*, n. 36, gli stessi passaggi riguardano la formulazione, approvazione, richiesta di conformità e pubblicazione degli adattamenti.

con la Commissione dottrinale.²⁸ Il necessario collegamento tra aspetto celebrativo e magisteriale evidenzia la consistenza e vitalità della “ortodossia della fede”.²⁹ Il riferimento a strutture qualificate dovrebbe assicurare la perizia e preparazione dell’opera di conformazione.³⁰ L’auspicabile ricorso a Commissioni miste garantisce invece l’interazione e convergenza dell’adeguamento liturgico per aree linguistiche e culturali comuni.³¹ La funzionalità della partecipazione composita è affidata ad ogni modo al relativo statuto (che ne regola la composizione, le competenze e il funzionamento) e non pregiudica l’autonomia dispositiva e deliberativa dei Vescovi delle singole Conferenze interessate.³² La domanda di supervisione alla Congregazione firmata dal Presidente e dal Segretario di ciascuna Conferenza episcopale deve inoltre essere corredata dall’allegazione del verbale di approvazione, dal duplice testo del contenuto dell’adattamento o della traduzione sottoposto (anche in forma elettronica), dalla dettagliata relazione circa il lavoro svolto e le scelte compiute. La responsabilità prioritaria degli organismi episcopali richiede un’adeguata spiegazione e giustificazione. Le formalità indicate attestano la serietà e motivazione dell’elaborazione in sede locale.³³ L’importanza del bene liturgico non permette d’altronde superficialità o approssimazioni di sorta.

La pianificazione procedurale affronta anche *questioni specifiche* che forniscono criteri e indicazioni di portata più generale. L’opera di traduzione può dar luogo a un’*integrazione solo parziale o progressiva*. I testi tradotti possono non corrispondere all’intero libro liturgico ma ad alcune parti più significative e rappresentative. Il tempo e la laboriosità necessari per il completamento della versione inducono sicuramente a evitare frettolosità o soluzioni incerte e provvisorie. Nella stessa linea pure gli adattamenti *ad interim* o *ad experimentum* mirano a raggiungere una stabilità o definitività (non necessariamente positiva), scongiurando protrazioni o sperimentazioni inoppor-

²⁸ La mancata sottoposizione dei testi approvati al giudizio previo della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede potrebbe e dovrebbe motivare il rinvio in sede di controllo centrale.

²⁹ «Ortodossia significa quindi il modo giusto di onorare Dio e la retta forma di adorazione. In questo senso l’ortodossia è per sua stessa definizione anche “ortoprassi”; il contrasto moderno tra i due termini, nella loro origine si risolve da se stesso» (J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Cinisello Balsamo, San Paolo ed., 2001, pp. 155-156).

³⁰ Il limite più sentito nell’adeguamento dei testi risiede probabilmente nella preparazione e nella formazione degli agenti, cf. M. DEL POZZO, *Il ruolo delle Conferenze Episcopali nell’ordinamento della liturgia*, «Ephemerides Iuris canonici» 60 (2020), pp. 435-462.

³¹ Cf. *Decreto CCDSD*, n. 27.

³² L’eventuale intervento della Sede apostolica è solo di mediazione e supporto ai fini dell’intesa e delle definizioni delle modalità operative.

³³ La dimostrazione riguarda non tanto i passaggi *ad extra* quanto il rigore *ad intra* del lavoro di traduzione/adattamento.

tune.³⁴ La verifica e la valutazione è funzionale a una decisione avveduta e tempestiva. Le *versiones* possono poi riferirsi anche a una singola zona della Conferenza episcopale.³⁵ La competenza in ipotesi dell'intera Conferenza episcopale assicura la visione d'insieme e l'omogeneità culturale, eliminando eccessivi particolarismi e squilibri culturali. Come riferito, il decreto mira a favorire convergenze e determinazioni unitarie per ambiti linguistici comuni anche con sistemi specifici e condivisi (*Commissiones mixtae*).³⁶ La promozione e l'incentivo della comprensibilità popolare non induce dunque alla dispersione e alla confusione rituale ma all'adeguamento concorde e congiunto, almeno per i testi più significativi.³⁷ L'esperienza suggerisce dunque di coltivare la linea della cura e ponderazione paziente, della stabilità e durata e della coraltà e unitarietà linguistica nella preparazione dei testi. Tali principi richiedono prassi che in buona parte devono ancora consolidarsi.

4. LA FORMA E SOSTANZA DELLA COOPERAZIONE CENTRALE-LOCALE

Al di là di altri aspetti disciplinari, il decreto esecutivo dà riscontro soprattutto al regime introdotto dalla novella codiciale del can. 838. Lo scopo più diretto del provvedimento è definire le spettanze e i compiti demandati alle Conferenze episcopali e alla Congregazione per il Culto. Il procedimento di verifica superiore è ritenuto un elemento necessario e imprescindibile dell'operazione di adattamento o traduzione. Se da un punto di vista teleologico il complemento curiale esprime la *comunione e il nesso tra il governo locale e centrale della Chiesa*, da un punto di vista funzionale il meccanismo autoritativo delinea un *atto giuridico complesso a formazione progressiva*.³⁸ Il controllo (anche a prescindere dalla concreta modalità di revisione o conferma) non

³⁴ Cf. Decreto CCDDS, n. 44. L'esperienza ha indotto ad evitare forme di precarietà e insicurezza celebrativa, cf. anche M. PATERNOSTER, *Varietates legitimae: liturgia romana e inculturazione*, Città del Vaticano, LEV, 2004; *Inculturazione, diritto canonico e missione*, a cura di L. Sabbarese, «Euntes docete» 56/3 (2003), pp. 5-215; *Liturgia e inculturazione*, a cura di A. N. Terrin, Padova, Messaggero, Abbazia di Santa Giustina, 2009.

³⁵ Cf. Decreto CCDDS, nn. 11-37.

³⁶ Cf. Decreto CCDDS, nn. 26-27.

³⁷ All'inizio della fase di traduzione la Congregazione si esprime già nella linea dell'univocità linguistica: S. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *De unica interpretatione populari textuum liturgicorum*, «Notitiae» 6 (1970), pp. 84-85; «Notitiae» 9 (1973), pp. 70-71.

³⁸ La Nota del Pontificio Consiglio richiamata precisava: «[...] si tratta di una prudente disposizione della Sede Apostolica circa la pubblicazione di norme da parte delle Conferenze episcopali che mira a salvaguardare la correttezza giuridica di esse e a favorire la comune azione della Chiesa in determinati ambiti. [...] In termini civilistici si potrebbe dire che la promulgazione di questi provvedimenti normativi è un "atto complesso" che prevede come *conditio sine qua non la recognitio*» (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota la "natura giuridica e l'estensione della «recognitio» della Santa Sede*, 28 aprile 2006 [= Nota PCTL], «Ius Ecclesiae» 19 [2007], p. 517). Recependo chiaramente la modifica legislativa intervenuta, l'*efficacia integrante e condizionante* si può applicare anche alla *confirmatio*.

rappresenta ad ogni modo una mera forma di riconoscimento o rispetto istituzionale delle reciproche attribuzioni, ma uno strumento di concorso e cooperazione operativo.³⁹ Lo scopo perseguito è la qualità del risultato che rifugge nel bene comune liturgico. La *recognitio* e la *confirmatio* segnano due modi o schemi di intervento distinti.⁴⁰ A prescindere dal significato delle formule e dal riscontro direttivo, la scansione *recognitio-confirmatio* non è però semplice e immediata, il distinguo non aveva una chiara enunciazione nella teoria generale e nella tradizione canonica. La differenziazione formale non basta a risolvere le questioni pratiche, soprattutto nella concreta materia esaminata. La mancanza di una prassi ed esperienza consolidata e generalizzabile (la casistica può essere molto varia e diversificata) rende ancora difficile e problematica l'ermeneutica della nuova normativa.

Il decreto *de quo* contribuisce a chiarire i termini del problema ma non scioglie definitivamente i nodi e le incertezze interpretative. Fermo restando l'indubbia maggior incisività e pregnanza della *recognitio*,⁴¹ la differenziazione è più formale e di grado d'esame, che di contenuto o sostanza. Lo schema della *confirmatio* come controllo esterno di mera legalità (la correttezza del procedimento) e della *recognitio* come controllo interno del merito del provvedimento sarebbe forse più netto e comprensibile, ma sicuramente inadeguato e irrispondente. Stando alla lettera del decreto infatti la ratifica della legittimità della procedura di approvazione riguarda elementi che implicano sempre una verifica sostanziale del testo: «l'adozione ed estensione di una data lingua nella liturgia, i criteri di traduzione, l'integrità dei testi rispetto ai libri liturgici tipici, la corrispondenza ad essi, gli adempimenti delle scelte già indicate nei libri liturgici che spettano alle Conferenze Episcopali». ⁴² La coerenza e rispondenza dei criteri di traduzione, l'integrità e completezza

³⁹ Il contributo non deve essere inteso unilateralmente, come se riguardasse solo la competenza ed esperienza della Congregazione, concerne anche l'apporto e il sostegno fornito dalle Conferenze episcopali alla pratica liturgica (si pensi alla destinazione pastorale).

⁴⁰ «Innanzitutto occorre evidenziare l'importanza della netta differenza che il nuovo MP stabilisce tra *recognitio* e *confirmatio*, ben sancita nei §§ 2 e 3 del can. 838, per abrogare la prassi, adottata dal Dicastero a seguito del *Liturgiam authenticam* (LA) e che il nuovo Motu Proprio ha voluto modificare. Non si può dire pertanto che *recognitio* e *confirmatio* sono "strettamente sinonimi (o) sono intercambiabili" oppure "sono intercambiabili a livello di responsabilità della Santa Sede". In realtà il nuovo can. 838, attraverso la distinzione tra *recognitio* e *confirmatio*, asserisce la diversa responsabilità della Sede Apostolica nell'esercizio di queste due azioni, nonché quella delle Conferenze Episcopali», FRANCESCO, *Lettera al Card. Sarah*, cit.

⁴¹ «La si può ritenere un atto *sui generis* della Sede apostolica che mira a salvaguardare la correttezza giuridica formale e sostanziale degli atti soggetti alla *recognitio* e la comune azione della Chiesa in essi», *Nota PCTL*, p. 517. Basti anche considerare il tenore di LA, n. 80. Per un inquadramento più generale cf. U. RHODE, *Die "Recognitio" von Statuten, Dekreten und liturgischen Büchern*, «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 169 (2000), pp. 433-468.

⁴² *Decreto CCDDS*, n. 45 (*La "confirmatio"*).

della versione e la congruità e applicazione delle scelte operate implicano, in particolare, un esame anche interno dei testi. Non si può disgiungere completamente il compimento degli adempimenti dalla correttezza e accuratezza delle incombenze decisorie, l'analisi estensiva e procedimentale finisce coll'essere anche intensiva e apprezzativa. Non è casuale che nella conferma si preveda pure il rilievo di lacune o il bisogno di chiarimenti, ipotesi che attestano un riscontro non solo procedimentale. Benché la *recognitio* abbia anche un'impostazione più di fondo (la congruità rituale e l'unità sostanziale), l'atto comporta soprattutto una ponderazione critica dell'approvazione. Il discrimine tra *confirmatio* e *recognitio* risulta più chiaro in negativo che in positivo: l'intervento della Congregazione non sarebbe mai alternativo o correttivo. La conferma inoltre sottende sempre un coinvolgimento diretto e determinato dell'organo approvante.

La decodificazione pratica è meno agevole e lineare della presentazione o "etichetta" teorica.⁴³ La difficoltà d'inquadramento tipologico dell'atto di supervisione è connessa in realtà alla complessità e qualificazione dell'opera di traduzione. Il giudizio tutorio ha infatti un carattere tecnico e specialistico connesso alla natura dell'approvazione delle Conferenze episcopali.⁴⁴ L'aspetto definitorio o formale non basta dunque a risolvere l'articolazione del procedimento. La spinta al decentramento nella conformazione linguistica non può prescindere dall'integrazione perfetta e ausiliaria del governo centrale. Appare decisivo lo *spirito di collaborazione e un proficuo scambio istituzionale*. Il *Magnum principium* e il relativo decreto attuativo non a caso insistono ripetutamente sul dialogo fraterno e il sostegno reciproco,⁴⁵ non si tratta di un "regolamento di conti" o di un procedimento dialettico o conflittuale.⁴⁶

⁴³ Il caso è una dimostrazione dell'insufficienza del formalismo e del logicismo che spesso inquinano il sapere giuridico moderno, cf. anche il ns., *L'evoluzione della nozione di diritto nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, Roma, EDUSC, 2005, pp. 586-587 (*Appendice*, carteggio col prof. Hervada; *L'intento antiformalista*; *L'intento antilogicista*).

⁴⁴ La traduzione non è un atto deliberativo o discrezionale rimesso alla scelta, per così dire, direttiva o politica dell'autorità locale, costituisce una trasposizione motivata e qualificata, adeguata al contesto particolare, di un libro comune applicato in via generale e universale.

⁴⁵ «[...] è oltremodo necessaria una costante collaborazione piena di fiducia reciproca, vigile e creativa, tra le Conferenze Episcopali e il Dicastero della Sede Apostolica che esercita il compito di promuovere la sacra Liturgia [...]»; « Per rendere più facile e fruttuosa la collaborazione tra la Sede Apostolica e le Conferenze Episcopali [...] dispongo » (MP, Proemio); «Lo scopo della modifica è definire meglio i ruoli della Sede apostolica e delle conferenze dei vescovi, chiamate a operare in dialogo tra loro, nel rispetto della propria competenza, che è differente e complementare, in ordine alla traduzione dei libri tipici latini, come degli eventuali adattamenti, che possono riguardare testi e riti. E ciò al servizio della preghiera liturgica del popolo di Dio», *Commento del Segretario della CCDSS contestuale al MP. Decreto CCDSS*, n. 5 (ove si parla di una "fraterna collaborazione").

⁴⁶ Nella letteratura l'enfaticizzazione della spinta decentralizzante ha accentuato magari

Fermo restando il rispetto dei ruoli e la centralità e fiducia nei confronti dell'operato delle Conferenze episcopali, occorre valorizzare sempre la complementarietà e sussidiarietà nell'opera di implementazione liturgica. La prevenzione nei confronti di invadenze o ingerenze indebite del governo centrale non legittima peraltro forme di esclusivismo o di possessività localistiche.

5. LA COSTANTE ATTENZIONE ALLA QUALITÀ LITURGICA

Il *bene comune liturgico* è legato alla *correttezza e qualità della resa dei testi promulgati*. La logica oggettiva del rispetto del bene giuridico prevale su quella soggettiva del potere e delle prerogative.⁴⁷ Una *lettura assiologica o teleologica del provvedimento* evita allora riduzionismi tecnicistici o potestativi. In questa chiave la *fedeltà* costituisce una sorta di premessa e orientamento costante per il lavoro di traduzione.⁴⁸ La *triplex fidelitas* (al testo latino, alla lingua adoperata e alla comprensibilità popolare) sintetizza il "carattere" del grande principio fissato. Il *testo latino* risulta direttivo e illuminante nella risoluzione di dubbi o contrasti.⁴⁹ La *peculiarità linguistica* implica espressioni consone e formulazioni adeguate.⁵⁰ La *comprensibilità popolare* è indirizzata alla destinazione pastorale secondo il genere letterario e il contegno liturgico proprio.⁵¹ L'unitarietà e coerenza del complesso del patrimonio salvifico (senza salti o discontinuità) è dunque la meta e riprova della validità della

un malinteso senso di rivalsa o di riscatto rispetto al controllo curiale, cf. ad es. A. GRILLO, "Magnum principium", lo sblocco delle traduzioni, 11 settembre 2017, in www.settimanenews.it; R. DE ZAN, *Obiettivi e limiti di Liturgiam authenticam*, «Rivista liturgica» 92 (2005), pp. 73-90; M. LESSI-ARIOSTO, *La problematica della "traduzione dei testi liturgici" da dopo il Vaticano II come base per comprendere l'Istruzione Liturgiam authenticam*, *ibid.*, pp. 177-209; A. MONTAN, *Liturgiam authenticam: problemi giuridici relativi al tema delle traduzioni*, *ibid.*, pp. 211-223. Per le istanze soggiacenti alla spinta conciliare, cf. J. MANZANARES MARIJUÁN, *Liturgia y descentralización en el Concilio Vaticano II. Las Conferencias Episcopales eje de la reforma litúrgica conciliar*, Roma, Università Gregoriana Editrice, 1970; IDEM, *De Conferentiae episcopalis competentia in re liturgica*, in *schemate codificationis emendata*, «Periodica» 70 (1981), pp. 469-497.

⁴⁷ In una prospettiva realista l'attenzione si concentra soprattutto sulle esigenze di giustizia connesse alle versioni dei libri liturgici piuttosto che sulla determinazione potestativa o sul semplice regolamento di competenze.

⁴⁸ L'introduzione del *fideliter* aveva dato luogo a interpretazioni di senso opposto come clausola di stile o indicazione normativa correttiva. Il *Decreto CCDs* ha dato concreto rilievo al contenuto dell'espressione nella linea già indicata dal Pontefice.

⁴⁹ Le versioni precedenti e consolidate forniscono un elemento sussidiario e integrativo di riferimento (*Decreto CCDs*, n. 21).

⁵⁰ Il limite delle lingue moderne spesso è la scarsa familiarità o propensione con la tradizione liturgica. Cf. anche U. M. LANG, *La voce della Chiesa in preghiera. Riflessioni sul linguaggio della liturgia*, Siena, Cantagalli, 2017; *Liturgie und Sprache*, a cura di A. Odenthal, A. Urban, Trier, Deutsches Liturgisches Institut, 2014.

⁵¹ La comprensibilità implica però l'individuazione e percezione del mistero trascendente, cf. anche P. DE CLERCK, *L'intelligenza della liturgia*, Città del Vaticano, LEV, 1999.

versione. L'altra importante direttiva è segnata dalla "polifonia linguistica": la ricchezza e varietà della Chiesa si esprime nei diversi timbri e modulazione della voce della Sposa di Cristo. Se da un canto si sottolinea la necessaria coerenza e armonia delle espressioni rituali, dall'altro emerge la *pari dignità e valore delle lingue liturgiche*.⁵² *Le diverse lingue non alterano o corrompono la comune lex orandi*. L'universalità della Chiesa implica infatti il potenziale raggiungimento di ogni cultura e nazione.⁵³ La difficoltà principale è connessa sempre alla rispondente configurazione storica e significativa di una lingua corrente.

Il fenomeno dell'inculturazione richiede la conformità della fede e l'unità sostanziale del rito romano. Al di là delle indicazioni più generali, l'attenzione per la qualità delle traduzioni si manifesta anche in *direttive d'azione*; solo per citare alcuni dei criteri più definiti, si possono menzionare: la coerenza interna del libro liturgico, la stabilità e auspicabile durata della versione, la concordanza linguistica e l'univocità locale delle formule. Il libro liturgico possiede una *compattezza e unitarietà costitutiva*. Gli elementi esterni di inquadramento e gli specifici contenuti rituali costituiscono un corpo organico da riconoscere e conservare. Il decreto sottolinea inoltre l'intreccio vitale di teologia, spiritualità, pastorale, struttura e disciplina nell'azione sacra.⁵⁴ *Le Institutiones generales* e i *Praenotanda* hanno un ruolo nevralgico per la coesione e congruenza dell'insieme. La progressività o parzialità dell'intervento di traduzione dovrebbe rappresentare perciò un'ipotesi eccezionale e abbastanza residuale, non autorizza mai divergenze o dissonanze nella trasposizione. La *fermezza e persistenza dei testi* non implica un fissismo o immobilismo assoluti, esclude tuttavia soluzioni scientemente approssimative e provvisorie. La destinazione alla memoria e all'uso consuetudinario del popolo cristiano implica una fruibilità e linearità redazionale.⁵⁵ In un certo senso alla sperimentazione o rodaggio iniziale è subentrata una nuova fase di maggior maturità e ponderazione.⁵⁶ L'*omogeneità linguistica* è una pro-

⁵² L'*editio typica* garantisce la sicurezza e affidabilità dei testi. La presunzione di una maggior verità, purezza, bontà e bellezza della lingua latina, che spesso sconfinava nel tradizionalismo e financo nel fondamentalismo, stravolge però il senso del culto.

⁵³ La dialettica popolo eletto-nazioni esprimeva l'identità salvifica veterotestamentaria, da Pentecoste però la Chiesa parla in tutte le lingue (cf. *At* 2, 1-12).

⁵⁴ Cf. SC 16, *decr. Optatam totius* 16. L'aspetto giuridico non può essere rapportato solo alla disciplina o alla regolamentazione.

⁵⁵ Cf. A. RICCARDI, *La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo*, Bari-Roma, Laterza, 2021, pp. 117-122 (IV. [Al cuore della crisi] *La rottura della memoria*).

⁵⁶ Il nervosismo e l'impulsività che ha circondato i primi anni della riforma liturgica non ha contribuito a ingenerare un approccio positivo e benevolo (cf. ad es. PRESIDENTE DEL CONSILIUM, *Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali "Le renouveau liturgique"*, 30 giugno 1965, «Notitiae» 1 (1965), pp. 257-264; PRESIDENTE DEL CONSILIUM, *Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali "L'heureux développement"*, 25 gennaio 1966, «Notitiae» 2 (1966), pp. 157-161; SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, *dich. Da qualche tempo*, per l'applicazio-

iezione della costanza anche nello spazio e nella condivisione espressiva. Fermo restando l'obbligato riferimento deliberativo alle singole Conferenze episcopali, lo scambio e l'intesa culturale evitano particolarismi e campanilismi nazionalistici. La convergenza e condivisione è un ulteriore indice di qualità e rigore. Le singole zone di un Paese sottostanno comunque alla decisione del corpo episcopale di appartenenza: «Ciò permette una valutazione più ampia e lungimirante di scelte particolari». ⁵⁷

Gli stessi criteri riguardano la *rispondenza degli adattamenti*. La consistenza della conformazione rituale riguarda prassi rituali, simboli e gesti. Nelle elaborazioni rituali si annoverano: letture, preghiere, canti e altri testi. I canti che spesso sfuggono a una confacente verifica autoritativa ricevono una chiara individuazione formale: «I canti liturgici propri sono quelli indicati nei libri liturgici tipici. Altri canti, sempre che siano appropriati per testo, funzione liturgica, congruenza col giorno e col tempo, devono essere approvati dalla Conferenza Episcopale». ⁵⁸ Fermo restando il margine di discrezionalità legato alle *accomodationes*, non esiste una fungibilità, disponibilità e creatività parrocchiale. Questa operazione di dotazione canora (oltre che di controllo) richiede ancora molta penetrazione e applicazione. La compiacenza, talora ostentata in letteratura, dovrebbe derivare dal contenuto celebrativo più che dallo strumento legale. In merito, l'emersione di lingue e tradizioni liturgiche particolari è ancora instabile e carente. Il dato più penalizzante è l'assenza di un lessico, di uno stile e di un costume che implementi la "nobile semplicità" del rito romano. ⁵⁹ Il cammino della riforma liturgica è probabilmente ancora lungo, la via però è tracciata e indicata.

ne della costituzione sulla sacra liturgia, 29 dicembre 1966, «L'Osservatore Romano», 5 gennaio 1967). In questa nuova fase per procedere ad un lavoro serio e rigoroso occorre pertanto ponderazione e avvedutezza.

⁵⁷ Decreto CCDDS, n. 11.

⁵⁸ Decreto CCDDS, n. 31. Cf. anche J. RATZINGER, *Cantate al Signore un canto nuovo. Saggi di cristologia e liturgia*, Milano, Jaca Book, 1996, pp. 117-174; G. LIBERTO, *Parola fatta canto. Riflessioni su musica e liturgia*, Città del Vaticano, LEV, 2008; *Canto y música en la liturgia. A los cuarenta años de la Instrucción Musicam sacram. Ponencias de las Jornadas Nacionales de Liturgia, Burgos 2007 editado por Juan María Canals Casas*, Conferencia Episcopal Española, Comisión Episcopal de Liturgia, Madrid, EDICE, 2008.

⁵⁹ Cf. SC 34; *The genius of the Roman Rite. Historical, theological, and pastoral perspectives on Catholic liturgy*, a cura di U. M. Lang, Centre international d'études liturgiques, Chicago-Mundelein, Hillenbrand Books, 2010.